



COMUNE DI ISTRANA
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16.07.2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti passivi

Art. 3 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 4 - Soglia di esenzione

Art. 5 - Efficacia

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Istrana.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Istrana, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo. n. 360/1998 è stabilita per scaglioni di reddito come segue:

– Reddito imponibile da 0 a 15.000,00 euro	punti 0,55 percentuali;
– Reddito imponibile da 15.001,00 a 28.000,00 euro	punti 0,60 percentuali;
– Reddito imponibile da 28.001,00 a 55.000,00 euro	punti 0,65 percentuali;
– Reddito imponibile da 55.001,00 a 75.000,00 euro	punti 0,70 percentuali;
– Reddito imponibile superiore a 75.000,00 euro	punti 0,75 percentuali.

Art. 4 - Soglia di esenzione

1. Il Comune può stabilire una soglia di reddito al di sotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. Nel caso di superamento di tale limite di reddito, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.
2. Per l'anno 2014 non viene fissata una soglia di esenzione.

Art. 5 - Efficacia

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2014.